

Verein Arbeitsstelle Schweiz des RISM Association Bureau suisse du RISM Associazione svizzera RISM

Hallwylstrasse 15, Postfach 286, CH-3000 Bern 6 Tel. 031 / 324 49 34, Fax 031 / 324 49 38 E-mail info@rism-ch.ch www.rism-ch.ch

STATUTI

ASSOCIAZIONE SVIZZERA RISM (Répertoire International des Sources Musicales)

STATUTI

(Versione in lingua italiana degli statuti della Associazione svizzera RISM)

I. Denominazione e sede

- 1. L' "Associazione svizzera RISM" (Répertoire International des Sources Musicales) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- 2. L'Associazione ha sede presso l'Ufficio svizzero del RISM.

II. Scopi

- Scopo dell'Associazione è la promozione della ricerca nel campo della documentazione musicale. In particolare, l'Associazione ha il compito di effettuare lavori di inventarizzazione e altri rilevamenti bibliografico-musicali in Svizzera, raccoglierne i risultati, predisporli alla pubblicazione in collaborazione con le sedi centrali internazionali e dare informazioni.
- 2. Per adempire gli scopi dell'Associazione è istituita una sede di lavoro.

III. Acquisto e perdita della qualità di membro dell'Associazione

- 1. Su richiesta possono essere ammessi in qualità di membri dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che desiderano sostenere gli scopi previsti dall'Associazione con contributi lavorativi o finanziari.
- 2. La Società svizzera di musicologia (SSM) e l'Associazione svizzera delle collezioni musicali (ASCM) sono membri di diritto dell'Associazione, in quanto rappresentanti svizzeri delle organizzazioni che sostengono il RISM a livello internazionale. Esse sono rappresentate nel Consiglio direttivo.
- 3. Le dimissioni di un membro dell'Associazione devono essere presentate per iscritto, con effetto alla fine di un anno civile e con un preavviso di 90 giorni.
- 4. Il Comitato direttivo può escludere un membro dall'Associazione per una grave infrazione degli statuti. L'escluso ha diritto di ricorrere alla successiva Assemblea generale ordinaria. Il ricorso deve essere spedito per lettera raccomandata all'Assemblea generale , per il tramite del suo Presidente, entro il termine di 30 giorni dall'intimazione della decisione di esclusione.

IV. Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie sono costituite principalmente dal provento dei servizi prestati dall'Ufficio svizzero del RISM, dalle sovvenzioni di istituzioni e dalle quote sociali dei membri

Le quote sociali dei membri ammontano a:

- a) min. Fr. 50.- l'anno per le persone fisiche
- b) min. Fr. 100.- l'anno per le persone giuridiche
- c) min. Fr. 500.- l'anno per i membri sostenitori

2. L'esercizio annuale dell'Associazione corrisponde all'anno civile.

V. Responsabilità

1. Per gli impegni dell'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa. E' riservato l'articolo 55 cpv. 3 del Codice Civile Svizzero per le persone che agiscono per conto dell'Associazione.

VI. Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea generale, il Comitato direttivo, l'Ufficio svizzero del RISM e l'Organo di controllo.

VII. . L'Assemblea generale

- 1. L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno e viene convocata per iscritto dal Comitato direttivo almeno 30 giorni prima della data stabilita. Nella convocazione sono elencati gli oggetti all'ordine del giorno.
- 2. L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata:
 - su decisione del Comitato direttivo
 - su richiesta motivata di almeno un quinto dei membri
 - se viene presentata una mozione di scioglimento dell'Associazione.
- 3. All'Assemblea generale spettano le seguenti competenze:
- a) L'elezione del/della Presidente, dei membri del Comitato direttivo e dell'Organo di controllo
- b) L'approvazione del rapporto rispettivamente del conto d'esercizio annuali
- c) La decisione su ricorsi contro l'esclusione di un membro decisa dal Comitato direttivo
- d) Le modifiche e le aggiunte agli statuti
- e) Lo scioglimento dell'Associazione conformemente al capitolo XI.
- 4. Le risoluzioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo la decisione sullo scioglimento dell'Associazione. Eventuali astensioni non vengono computate al momento della delibera e per stabilire la maggioranza semplice. In caso di parità il voto del/della Presidente della seduta è preponderante.

VIII. Il Comitato direttivo

- Il Comitato direttivo è composto da un minimo di cinque membri. La SSM e la ASCM hanno diritto a un loro rappresentante nel Comitato stesso.
 Il Comitato si costituisce in forma autonoma, salvo per il/la Presidente che viene eletto/a dall'Assemblea generale. E' ammessa l'istituzione di una copresidenza.
- 2. Il Direttore/la Direttrice dell'Ufficio svizzero del RISM partecipa alle sedute del Comitato direttivo con voto deliberativo.
- 3. Sono autorizzati a firmare collettivamente a due gli atti dell'Associazione, il Presidente con il Direttore/la Direttrice o con un altro membro del Comitato. In sostituzione del Presidente firma un membro della copresidenza, se istituita.

- 4. Il/la Presidente e i membri del Comitato direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
- 5. Le risoluzioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Eventuali astensioni non vengono computate al momento della delibera e per stabilire la maggioranza semplice. In caso di parità il voto del/della Presidente della seduta è preponderante. Nel caso in cui fosse stata istituita la copresidenza, ciascun membro della stessa dispone di un voto. Il Comitato direttivo può deliberare con la presenza di almeno tre dei suoi membri. Le decisioni su di una mozione presentata possono essere prese per corrispondenza, se nessun membro del Comitato direttivo esige una discussione diretta sull'oggetto. Anche le decisioni prese per corrispondenza devono essere verbalizzate.

6. Il Comitato direttivo decide:

- sulla direzione dell'Associazione, con riserva delle competenze dell'Assemblea generale
- sulla convocazione dell'Assemblea generale
- sull'esecuzione delle risoluzioni dell'Assemblea generale
- sull'elaborazione di regolamenti
- se iniziare un processo nonché presentare o ritirare una citazione a giudizio
- sull'organico dell'Ufficio svizzero del RISM
- sugli obiettivi dell'Ufficio svizzero del RISM, ciò d'intesa con il Direttore/la Direttrice
- su contratti, nella misura in cui non siano di competenza dell'Ufficio svizzero del RISM
- in particolare sulla conclusione dei contratti di lavoro con i collaboratori dell'Ufficio svizzero del RISM.
- 7. Il Comitato direttivo è responsabile affinché il lavoro dell'Ufficio svizzero del RISM venga svolto secondo criteri scientifici.
 - Si impegna nell'ottenimento delle risorse finanziarie necessarie che consentano di perseguire gli scopi dell'Associazione e stabilisce il tariffario delle prestazioni offerte dall'Ufficio.

IX. L' Ufficio svizzero del RISM

- 1. All'Ufficio svizzero del RISM compete:
- a) La conduzione indipendente del lavoro, in stretta collaborazione con il Comitato direttivo e l'assolvimento dei servizi offerti secondo gli scopi dell'Associazione.
- b) La preparazione di contratti con persone ed istituzioni che usufruiscono delle prestazioni offerte dall'Ufficio, calcolate secondo il tariffario prestabilito.
- c) La conclusione di ulteriori contratti nell'ambito dei compiti dell'Ufficio.

X. Organo di controllo

- 1. L'Organo di controllo verifica la tenuta della contabilità dell'Associazione sulla base dei documenti giustificativi e dello stato di cassa. Riferisce all'Assemblea generale sui risultati della revisione.
- 2. Per assolvere questo compito possono essere eletti due membri dell'Associazione, per la durata di due anni, oppure può essere designato un ufficio fiduciario.

XI. Scioglimento dell'Associazione

- 1. Per discutere lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un' Assemblea generale straordinaria.
 - L'Assemblea può deliberare solo alla presenza di un quinto dei membri.
 - La delibera sullo scioglimento dell'Associazione necessita di una maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
 - Il patrimonio sociale rimanente sarà attribuito a un' istituzione svizzera di utilità pubblica, avente identico o analogo scopo all'Associazione ed esente da tasse.
- 2. Se l'Assemblea generale non incarica a questo scopo dei liquidatori speciali, la liquidazione avviene a cura del Comitato direttivo.
- Il Comitato direttivo procede alla liquidazione e redige un rapporto che sottopone, unitamente al resoconto finale, ai membri dell'Associazione.

XII. Iscrizione nel Registro di commercio

1. Il Comitato direttivo può chiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro di commercio della località in cui ha sede l'Ufficio, ai sensi del capitolo I, art. 2.

I presenti statuti sono stati approvati Assemblea dell'Associazione nella riunione costitutiva del 21 giugno 1996 a Berna. In caso di contesa, fa testo la versione tedesca dei presenti statuti.

Gli articoli III/1, IV/1, VII/3 (capoversi c, d, e) sono stati riveduti dalla seconda Assemblea generale del 20 marzo 1998. Le modifiche sono entrate in vigore immediatamente.

L'articolo XI/1 è stato riveduto dalla terza Assemblea generale del 25 giugno 1999. La modifica è entrata in vigore immediatamente.

Gli articoli VIII/1, VIII/3, VIII/5 sono stati riveduti dalla sesta Assemblea generale del 15 maggio 2002. Le modifiche sono entrate in vigore immediatamente.

L'articolo IV/1 è stato approvato dalla settima Assemblea generale del 23 maggio 2003. La modifica è entrata in vigore immediatamente.